



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- La sospensione dell'Iva per i contribuenti trimestrali prevista dal Decreto Liquidità
- Il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti
- Le relazioni intercorrenti tra l'accertamento con adesione e la dichiarazione integrativa
- Le misure finanziarie del DL. 18/2020 e del DL. 23/2020 – prima parte
- Dall'utile d'esercizio al reddito d'impresa – terza parte

Indice:

Flash di stampa



5

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



8

In breve9

La sospensione dell'Iva per i contribuenti trimestrali prevista dal Decreto Liquidità 9

Il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti 11

L'Approfondimento – 1 15

Le relazioni intercorrenti tra l'accertamento con adesione e la dichiarazione integrativa
..... 15

L'Approfondimento – 224

Le misure finanziarie del DL. 18/2020 e del DL. 23/2020 – prima parte 24

L'Approfondimento – 336

Dall'utile d'esercizio al reddito d'impresa – terza parte 36

L'angolo Giuridico50

Il procedimento disciplinare del lavoratore 50

Le prossime scadenze



55

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Giacenze delle notificazioni a mezzo posta</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 14.04.20</p>	<p>Nel maxiemendamento al D.L. “Cura Italia”, si prevede che in merito ai servizi di notificazione a mezzo posta, nell'ipotesi in cui non sia possibile la consegna, è necessario inviare la raccomandata informativa. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizierà comunque a decorrere dal 30.04.2020</p>
<p>Modulo di garanzia statale per prestiti fino a 25.000 euro</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 15.04.20</p>	<p>Il 14.04.2020 è stato pubblicato sui siti web del Fondo di garanzia e su quello del Ministero dello Sviluppo Economico il modulo per richiedere prestiti fino a un massimo di 25.000 euro, garantiti al 100%, ricordando che comunque il prestito viene erogato entro il limite del 25% dei ricavi</p>
<p>Canone Rai per bar, alberghi e ristoranti</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 17.04.20</p>	<p>Il decreto 20.12.2019 del Mise, ha previsto che il canone abbonamento speciale Rai speciale rimarrà invariato per il 2020</p>

L'Agenzia interpreta



Calo del fatturato	CIRCOLARE 13.04.2020 N. 9/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha chiarito che, per constatare il calo del fatturato di oltre il 33% è necessario confrontare i mesi di marzo ed aprile del corrente anno con i corrispondenti mesi dell'anno precedente presi singolarmente
Acconti ridotti	CIRCOLARE 13.04.2020 N. 9/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha chiarito che, per il calcolo degli acconti di imposta su Irpef, Ires e Irap, non si applicano sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso
Credito d'imposta per dispositivi di protezione	CIRCOLARE 13.04.2020 N. 9/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha precisato che i beni interessati dal credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale previsto dall'art. 30 D.L. 23/2020, sono le mascherine, i guanti e le visiere di protezione individuale, nonché spese per l'installazione di pannelli divisorii o barriere protettive
Ritenute e contributi sospesi anche per gli enti non profit	CIRCOLARE 13.04.2020 N. 9/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha chiarito che, la sospensione dei versamenti Iva vale anche per gli enti non profit che esercitano attività commerciale
Emolumenti a tassazione separata	RISPOSTA 14.04.2020 N. 102/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che si resta nell'ambito del regime forfetario, se nell'anno precedente a quello di applicazione del regime vengono percepiti redditi a tassazione separata che potrebbero determinare il superamento del limite di 30.000 euro, relativamente ai redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir

Reverse charge per il contratto di cooperazione in appalto pubblico	RISPOSTA 14.04.2020 N. 104/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha affermato che le prestazioni realizzate nell'ambito di un contratto continuativo di cooperazione concluso in un appalto pubblico devono essere fatturate, ai fini Iva, con la regola del reverse charge e non ad Iva ordinaria
Acquisto di credito d'imposta	RISPOSTA 14.04.2020 N. 105/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene tassabile il credito d'imposta, in quanto sopravvenienza attiva, acquistato da un'impresa in contabilità ordinaria pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione
Regime forfetario per soggetti extra Ue	RISPOSTA 14.04.2020 N. 106/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non possono beneficiare del regime forfetario i soggetti residenti in Paesi extracomunitari, in quanto un soggetto non residente non può avere lo stesso trattamento fiscale di un soggetto residente
Nota di credito per annullamento di poste non superiori a 1.000 euro	CIRCOLARE 16.04.2020 N. 107/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, consente di emettere note di credito derivanti dall'annullamento di partite a ruolo non superiori a 1.000 euro, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione Iva, ossia il mese di giugno 2020
Regime forfetario e fatture dell'ex datore di lavoro	CIRCOLARE 16.04.2020 N. 108/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che non bastano sufficienti modifiche societarie non sostanziali per permettere ad un contribuente di accedere al regime forfetario, il quale ha emesso prevalentemente fatture nei confronti dell'ex datore di lavoro
Sospensione dei termini per il processo tributario	CIRCOLARE 16.04.2020 N. 10/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha precisato, con riguardo al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9.03.2020 e l'11.05.2020 sono rinviate d'ufficio. Da questo elenco sono esclusi i procedimenti di sospensione cautelare dell'esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione che potrebbero arrecare grave pregiudizio alle parti

Il Giudice ha sentenziato



**Scudo fiscale
irrilevante**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 7257/2020

Non è rilevante, ai fini della sussistenza del riciclaggio, il ricorso allo scudo fiscale

**Omesso versamento
Iva**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 12378/2020

Ai fini della commissione del reato di omesso versamento Iva, è rilevante il debito dell'imposta indicato in dichiarazione e non quello risultante dalle scritture contabili

In breve

La sospensione dell'Iva per i contribuenti trimestrali prevista dal Decreto Liquidità

di Alberto De Stefani

L'articolo 18 del DL. 23/2020 "Decreto liquidità", prevede la sospensione del versamento Iva, delle ritenute contenute negli articoli 23 e 24 del DPR. 600/1973 e dei contributi previdenziali e assicurativi, durante i mesi di aprile e maggio 2020. Tali versamenti andranno versati in un'unica soluzione al 30 giugno o in cinque rate, senza sanzioni e interessi.

Alla luce delle precisazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, è plausibile che lo slittamento previsto dall'articolo 18 del decreto liquidità, possa riguardare anche i contribuenti trimestrali che saranno chiamati ad assolvere il versamento dell'Iva del primo trimestre al 16.05.2020.

Per affrontare l'argomento, la circolare a cui fare riferimento è la numero 9/E/2020, emanata lo scorso 13.04.2020.

Rispetto al DL. 18/2020 "Cura Italia" che, ricordiamolo, prevedeva lo slittamento solo del versamento dell'Iva di marzo, il nuovo decreto liquidità subordina la possibilità di non versare l'imposta sul valore aggiunto nei mesi di aprile e maggio, verificando se rispetto allo scorso anno, si sia verificato un calo di fatturato o di corrispettivi, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso.

Per effettuare questa verifica è necessario mettere a confronto singolarmente i mesi di marzo e aprile 2019 con i rispettivi periodi del 2020. La sospensione opera nel caso in cui si sia verificato un calo del fatturato o corrispettivi che deve essere:

- Di almeno del 33%, nel caso di soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro;
- Di almeno il 50%, nel caso di soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Da notare che tale comportamento resta comunque una facoltà: è sempre possibile versare quanto dovuto entro i termini ordinari.

La circolare 9/E/2020 sopra menzionata, ha precisato che per fatturato o corrispettivi debbano intendersi le operazioni effettuate a cui vanno sommati i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini Iva. In caso di fattura differita, inoltre, occorre tener conto dei documenti di trasporto emessi, a nulla rilevando la data della successiva fattura che seguirà.

Facendo un passo indietro, il comma 1 dell'articolo 18 fa riferimento a tutti quei soggetti che esercitano attività d'impresa e professionali con sede o domicilio in Italia.

Ad una prima lettura, tuttavia, sembra che l'Agenzia, citando i mesi di aprile e maggio, voglia rivolgersi solamente ai contribuenti mensili "dimenticando" quindi tutti i contribuenti che invece liquidano l'Iva trimestralmente.

Come detto però, dato che il comma 1 dell'articolo 18 non fa alcuna distinzione tra soggetti mensili e trimestrali ma semplicemente fa riferimento a tutte le imprese e gli esercenti arti o professioni con sede o domicilio in Italia, la sospensione coinvolge anche i contribuenti trimestrali.

È infatti la stessa circolare 9/E/2020 a chiarire che anche per i contribuenti trimestrali, occorre verificare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, confrontando i mesi di marzo e aprile dello scorso anno con i mesi di marzo e aprile dell'anno corrente.

A questo punto sorge però un problema. Mentre per i mensili il confronto per rilevare il calo del fatturato deve essere fatto mese su mese (marzo su marzo e aprile su aprile), i contribuenti trimestrali possono sospendere il versamento dell'imposta del primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo), se nei mesi di marzo e aprile 2020 si è verificata una contrazione del fatturato di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile dello scorso anno.

Si deduce quindi che i contribuenti trimestrali devono aver subito una doppia diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (marzo-aprile) per poter sospendere i versamenti. Inoltre, il mese di marzo è compreso nel primo trimestre mentre il mese di aprile rientra nel secondo trimestre: la sospensione andrebbe verificata a cavallo di due trimestri d'imposta diversi.

La controversia viene risolta dal comma 1 dell'articolo 18 del Decreto Liquidità, dove viene chiarito che poter sospendere il versamento dell'imposta a maggio relativa al primo trimestre 2020, i contribuenti trimestrali devono aver subito il calo del 33% del fatturato con riguardo al solo mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La verifica di entrambi i mesi richiesta dalla circolare 9/E/2020, dunque, lascia spazio alla previsione del nuovo articolo 18 contenuto nel DL. 23/2020.

Il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti

di Alberto De Stefani

L'articolo 63 del DL. 18/2020, ha previsto a favore del lavoratore dipendente, un bonus di 100 euro una tantum riconosciuto dal datore di lavoro che non concorre alla formazione del reddito.

Il bonus deve essere corrisposto con la busta paga di aprile o in alternativa entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno a:

- Titolari di reddito di lavoratori dipendenti, identificati dall'articolo 49, comma 1, del TUIR;
- Che hanno continuato a prestare attività lavorativa presso la sede aziendale o in trasferta;
- durante il mese di marzo 2020;
- con un reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.

Tuttavia, l'articolo 63, precisa che i 100 euro sono *"... da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese"*.

Vediamo, in questo breve articolo, quali sono i criteri da seguire per una corretta ripartizione dell'importo spettante.

Quello che sembrava essere un semplice premio da inserire nella busta paga di aprile, è risultato essere in realtà un calcolo più complesso del previsto, anche a causa di interpretazioni contraddittorie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2020 dello scorso 3 aprile. Il premio non è infatti un importo fisso; per determinarlo è necessario considerare le giornate di lavoro svolte fisicamente in azienda in relazione alle giornate lavorabili mensilmente sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro.

Fortunatamente, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2020 del 09.04.2020, ha cercato con l'ausilio di esempi pratici, di fare ulteriore chiarezza sull'argomento.

Vediamo, in sintesi, i chiarimenti più significativi forniti dalle due circolari sopra menzionate.

Innanzitutto, per determinare il tetto massimo di 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente è necessario considerare esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione progressiva IRPEF. Non vanno quindi considerati i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a tassazione separata. La norma inoltre, facendo preciso riferimento all'articolo 49, comma 1 del TUIR, esclude dal calcolo anche le pensioni e i crediti di lavoro ricevuti in seguito ad una sentenza del giudice.

A nulla rileva inoltre, nella fruizione del bonus, che il lavoratore abbia un contratto a tempo pieno piuttosto che un part-time. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti a part-time, spetterà a lui indicare il sostituto d'imposta tenuto ad erogare il bonus di 100 euro.

Il datore di lavoro, prima di riconoscere il premio, deve essere a conoscenza sia del fatto che il lavoratore, nel corso dell'anno 2019, non abbia percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e che tale premio non venga erogato da altri datori di lavoro (lavoratore con più contratti part-time). Per questo motivo, il lavoratore è chiamato a fornire un'autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da fornire al proprio datore di lavoro.

Di seguito si propone uno schema di autodichiarazione utilizzabile dal lavoratore.

Io sottoscritto _____, dipendente della ditta _____ dal _____, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020, sono a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

dichiaro di aver percepito, nel corso dell'anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 40.000 euro.

dichiaro di aver percepito, nel corso dell'anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo superiore a 40.000 euro.

Per i lavoratori part-time:

dichiaro di non aver prestato, nel mese di marzo 2020, altre attività da lavoro dipendente.

dichiaro di non aver richiesto l'erogazione del premio ad altri datori di lavoro e che, nel mese di marzo 2020, ho svolto per l'azienda _____ n. ____ giornate di lavoro dipendente su n. ____ giornate lavorabili, che dovranno essere sommate alle giornate effettuate presso la Vostra azienda, al fine del calcolo per l'erogazione del premio.

[__] dichiaro di aver richiesto l'erogazione del premio ad altro datore di lavoro e, come tale, non ho diritto a riceverlo dalla Vostra azienda.

Data e Firma del lavoratore

Come sopra anticipato, i giorni da considerare per calcolare correttamente il bonus da erogare, sono esclusivamente quelli in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro. Vanno ricompresi in questa considerazione, anche i lavoratori impegnati nelle trasferte o occupati presso sedi distaccate dell'azienda.

Dalle giornate lavorabili, è necessario escludere i giorni in cui si è lavorato in modalità smart-working e anche quelli in cui il lavoratore non è stato presente a lavoro per altri motivi, come possono essere ferie, malattie o permessi retribuiti.

Questo perché il legislatore, con il bonus, ha voluto premiare i lavoratori che hanno comunque prestato la propria attività lavorativa recandosi fisicamente al lavoro, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso e al fine di limitare la crisi economica.

Infine, calcolato il numero di giorni di lavoro svolti in sede, a prescindere dal numero di ore prestate, sarà necessario rapportare tale valore ai giorni lavorabili previsti dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

Vediamo una serie di esempi di calcolo.

Esempio 1 - contratto full time o part-time su 26 giorni lavorabili

giorni di lavoro effettivo: 15

giorni lavorabili: 26

$15/26 = 0,5769 \times 100 \text{ euro} = 57,70 \text{ euro}$

Esempio 2 - contratto full time o part-time su 22 giorni lavorabili

Giorni di lavoro effettivo: 15

Giorni lavorabili: 22

$15/22 = 0,6818 \times 100 \text{ euro} = 68,18 \text{ euro}$

Esempio 3 - contratto part-time verticale di 2 giorni la settimana (per 8 giorni lavorabili nel mese di marzo 2020)

Giorni di lavoro effettivo: 6

Giorni lavorabili: 8

$6/8 = 0,75 \times 100 \text{ euro} = 75,00 \text{ euro}$

La circolare n. 8/E/2020 del 03.04.2020, ha previsto per il datore di lavoro la possibilità di recuperare tramite compensazione orizzontale, il premio anticipato al dipendente. La compensazione è possibile esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena rigetto dell'operazione.

Per concludere, con la risoluzione n. 17/E/2020 del 31.03.2020, l'Agenzia ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d'imposta al fine di recuperare il premio erogato ai dipendenti.

Nello specifico, il codice "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020" previsto per il modello F24 e il codice "169E" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020", previsto invece per il modello F24 enti pubblici.

L'Approfondimento – 1

Le relazioni intercorrenti tra l'accertamento con adesione e la dichiarazione integrativa

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Secondo il prevalente orientamento, talaltro condiviso anche da Assononime nella circolare n. 2/1998¹, l'accertamento con adesione non è una transazione tra Fisco e contribuente, ma un atto unilaterale predisposto dall'Erario che viene accettato dal contribuente.

Fin dal momento della sua introduzione nell'ordinamento tributario domestico, l'accertamento con adesione ha segnato un punto di svolta nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Andando ad integrare gli altri strumenti "deflativi del contenzioso", consente, infatti, di definire in maniera agevolata la pretesa tributaria, evitando le lungaggini di un eventuale processo tributario.

Al fine di un corretto inquadramento dell'istituto occorrono, però, alcune precisazioni.

Per prima cosa, l'accertamento con adesione non deve essere confuso con l'autotutela. Si rientra, infatti, nel campo dell'accertamento con adesione quando la discussione con il Fisco verte sulla sostenibilità della pretesa tributaria, mentre si rientra nel campo dell'autotutela quando l'oggetto della controversia investe la legittimità totale o parziale della pretesa tributaria.

Come precisato, inoltre, dall'Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi n. 235/1997, l'ambito soggettivo e oggettivo dell'accertamento con adesione è "vasto", perché comprende non solo tutti i contribuenti, ma anche tutte le categorie reddituali.

¹ Assononime nel documento di prassi n. 2/1998 precisa che: "il "concordato tributario" rappresenta un retaggio di "analoghi precedenti istituti di definizione concordata del reddito imponibile" e dimostra di prediligere l'orientamento secondo il quale il concordato tributario non è un atto né negoziale, né transattivo bensì "un atto unilaterale dell'Amministrazione emanato nell'esercizio di una tipica potestà pubblica; atto, rispetto al quale la manifestazione di volontà del contribuente realizzava... semplicemente una condizione posta dalla legge affinché l'atto stesso potesse sortire determinati effetti".

In linea di principio, possono beneficiarne tutti i contribuenti titolari di redditi di qualsiasi natura, compresi i sostituti d'imposta e possono teoricamente essere oggetto di definizione agevolata tutte le imposte.

Segnaliamo, infine, che la disciplina dell'accertamento con adesione non sembra ammettere alcuna eccezione.

Per questi motivi, ad oggi, non essendo prevista in calce agli accertamenti parziali ex art. 41-bis del DPR n. 600/1973 la possibilità di avanzare istanza di adesione, l'istituto in parola non sembra attivabile per questi atti.

Sul punto si ricorda che gli accertamenti parziali, di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600/1973, derivano dall'incrocio dei dati e delle informazioni in possesso dell'Ufficio e consentono di verificare se un reddito non è stato dichiarato o se è stato dichiarato in misura inferiore a quello effettivo.

Nonostante ciò, per questi accertamenti parziali, generalmente fondati su elementi certi derivanti dall'Anagrafe Tributaria, l'Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 258/1998 ha riconosciuto che *“non può escludersi, in via di principio, che a seguito di notifica degli avvisi di accertamento parziale automatizzati i contribuenti presentino, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la CTP, istanza di accertamento con adesione”*.

L'AZIONE ACCERTATRICE

L'adozione da parte del Legislatore nell'art. 1 del Dlgs n. 218/1997² del termine *“definizione”* sta chiaramente a significare che il nuovo imponibile, ovvero l'esito dell'accordo di adesione non può essere:

- modificato e/o integrato da parte del Fisco, salvo il verificarsi delle particolari condizioni, ex art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997, di cui vedremo in seguito;
- impugnato dal contribuente.

In termini generali, quindi, il perfezionamento dell'accertamento con adesione ha carattere di *“definitività”*.

² L'art. 1 del Dlgs n. 218/1997 afferma che: *“1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti”*.

La locuzione “*in termini generali*” non è stata utilizzata “*a caso*”, perché al fine di contemperare l’esigenza del contribuente di chiudere con certezza la propria posizione fiscale per uno o più periodi d’imposta e l’interesse dell’Erario a recuperare a tassazione il maggior imponibile possibile, il Legislatore ha introdotto, con l’art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997, la possibilità di effettuare ulteriori accertamenti, anche dopo la definizione agevolata della pretesa tributaria, laddove ricorrono le seguenti condizioni:

- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito imponibile superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a € 77.468,53;
- la definizione ha riguardato un accertamento parziale;
- qualora la definizione dei partecipanti in società di persone e associazioni professionali abbia riguardo esclusivamente ai redditi di partecipazione;
- qualora, successivamente alla definizione, venga accertato un maggior reddito nei confronti delle società di persone o equiparate alle quali partecipa il soggetto che ha definito l’accertamento con adesione.

Segnaliamo, infine, che la possibilità di richiamare una delle condizioni sopra elencate non è incondizionata. Per l’utilizzo di dette condizioni devono, infatti, essere soddisfatti i requisiti riportati nella sottostante tabella.

La possibilità di richiamare le condizioni di cui all'art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997	
Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi	<p>Per richiamare questa condizione deve contemporaneamente essere presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sopravvenuta conoscenza di elementi utili all'accertamento; • gli esiti dell'attività accertatrice devono essere superiori al limite previsto dalla norma. Nello specifico, il documento di prassi n. 235/E/1997 precisa che <i>"...il limite del 50% va commisurato al "reddito definito" e non al "maggior reddito definito", con la conseguenza che, una volta effettuata la prima rettifica, anche l'ammontare dichiarato concorre a determinare la soglia oltre la quale è possibile effettuare accertamenti integrativi"</i>.
Accertamenti parziali ex artt. 41-bis del DPR n. 600/1973 e 54, comma 5 del DPR n. 633/1972	<p>A titolo esemplificativo, un PVC il cui avviso di accertamento è notificato parzialmente dà la possibilità all'Ufficio di notificare un ulteriore accertamento, anche in forza di altri accessi, ispezioni e verifiche o altre attività istruttorie, senza incontrare i limiti della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per l'integrazione o la modificazione in aumento.</p> <p>Analogamente un accertamento fondato su indagini finanziarie può assumere il connotato di parzialità con le conseguenze sopra viste.</p>
Redditi da partecipazione	La definizione agevolata dei redditi da partecipazione non esclude la possibilità per l'Erario di accertare altre categorie di reddito dello stesso contribuente.
Ulteriore reddito accertato nelle società di persone o equiparate	L'ulteriore accertamento nei confronti delle società di persone o equiparate potrà avere ad oggetto solo il maggior reddito da partecipazione attribuibile al socio o all'associato in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società o associazione.

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Come afferma l'art. 2, comma 8 del DPR n. 322/1998 *“Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del Dlgs n. 472/1997.....”* i contribuenti possono presentare dichiarazioni *“dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta..... per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del DPR n. 600/1973”*.

Al successivo comma 8-bis viene stabilito, inoltre, che *“L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997”*.

Lo stesso comma 8-bis dispone ulteriormente che:

- *“Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato art. 17 del Dlgs n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”;*
- *“Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”*.

Da ultimo il comma 8-ter prevede che *“Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione”*.

L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER UNA ANNUALITÀ GIÀ OGGETTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Come abbiamo visto, il solo verificarsi di una delle condizioni ex art. 2, comma 4 del Dlgs n. 218/1997 esclude il carattere di *“definitività”* dell'accertamento con adesione. Pertanto, dato che per la stragrande maggioranza dei casi l'accertamento con adesione risulta *“definitivo”* focalizziamo la nostra attenzione sul seguente caso operativo.

IL CASO

A seguito di un PVC l'Agenzia delle Entrate emette e notifica ad un contribuente un avviso di accertamento.

Una volta ricevuto l'atto di contestazione il contribuente procede, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Dlgs n. 218/1997³, a presentare istanza di accertamento con adesione.

Durante il contraddittorio si perviene ad un accordo che viene debitamente motivato e definito, a cui fa seguito, nei successivi 20 giorni dalla redazione dell'atto, l'integrale pagamento della pretesa tributaria.

Successivamente il contribuente a seguito di un controllo contabile si accorge che nel periodo d'imposta, già oggetto di accertamento con adesione, si è scordato di includere un altro reddito e decide di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore.

³ L'art. 6, comma 2 del Dlgs n. 218/1997 stabilisce che: *“Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”*.

Operativamente, quindi, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa a sfavore dalla quale emerge un reddito maggiore rispetto a quello già aumentato per effetto dell'adesione.

Di seguito una rappresentazione grafica.



Proviamo ora a dare dei numeri:

- Reddito originariamente dichiarato € 100;
- Reddito definito in sede di adesione € 150;
- Reddito dichiarato a seguito di dichiarazione integrativa € 200 (150 a seguito di accertamento con adesione + ulteriori 50 non dichiarati in precedenza);

In buona sostanza, il contribuente aumenta di € 50, il reddito già definito in sede di adesione.

L'ORIENTAMENTO DOTTRINALE

Secondo autorevole dottrina *“partendo dal dato letterale del comma 4, dell’art. 2, Dlgs n. 218/1997, appare legittimo sostenere che, a bilanciamento della previsione normativa che concede all’Amministrazione finanziaria la possibilità di reiterare, al ricorrere di determinate condizioni, la sua azione accertatrice, debba essere ammessa anche la facoltà del contribuente di integrare la dichiarazione con riferimento a elementi ulteriori rispetto alle contestazioni oggetto di definizione concordata con l’ufficio. Se così non fosse si determinerebbe una situazione di svantaggio del contribuente, certamente ingiustificata in mancanza di una esplicita previsione normativa”*.

Considerato ciò, ed in mancanza di indicazioni ufficiali la via prospettata sembra percorribile, posto che l'Agenzia delle Entrate può sempre beneficiare del rinnovo dei termini di accertamento, che decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

A tal riguardo, infatti, l'art. 1, comma 640 del DL n. 190/2014⁴, così come modificato dall'art. 5 del DL n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, prevede che la riapertura dei termini di accertamento, di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che la riapertura dei termini di accertamento è limitata ai soli elementi oggetto di integrazione.

Pertanto, come ben specificato anche nelle schede di lettura del servizio studi del Senato e della Camera, la riapertura vale esclusivamente per i *“specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa”*.

A tutto questo si deve, poi, aggiungere che a prescindere dalla disciplina in vigore nell'anno di presentazione della dichiarazione integrativa, la rigenerazione dei termini di accertamento segue sempre la regola vigente nel periodo d'imposta oggetto di definizione.

In definitiva, quindi, applicando questa tesi al nostro caso si arriverebbe a concludere che la dichiarazione integrativa verrebbe nuovamente liquidata ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1972 e 54-bis del DPR n. 633/1972.

⁴ L'art. 1, comma 640 della Legge n. 190/2014 afferma che: “Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al DPR n. 322/1998, e successive modificazioni, e 13 del Dlgs n. 472/1998, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:

- a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 602/1973, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
- b) i termini per l'accertamento di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/1973, e successive modificazioni, e 57 del DPR n. 633/1972, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione;
- c) i termini di cui all'art. 76 del testo unico di cui al DPR n. 131/1986, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
- d) i termini di cui all'art. 27 del testo unico di cui al Dlgs n. 346/1990, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni”.

Sul punto si ricorda, infine, che in linea generale nella dichiarazione integrativa non possono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno portato all'integrazione in aumento.

ALCUNE OSSERVAZIONI

A prescindere dalla fattibilità in concreto della tesi prospettata possiamo sicuramente affermare che, in assenza di chiarimenti ufficiali, la soluzione sembra equilibrare i contrapposti interessi del contribuente e del Fisco.

Altrettanto non potrebbe dirsi, però, per il caso contrario, ovvero se il contribuente volesse presentare una dichiarazione integrativa a favore per un anno già oggetto di accertamento con adesione.

Poter aprire per qualsiasi rettifica un periodo d'imposta oggetto di accertamento con adesione farebbe decadere, infatti, il carattere di "*definitività*" dell'accertamento con adesione. Uno strumento la cui caratteristica principale è proprio quella di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici.

L'Approfondimento – 2

Le misure finanziarie del DL. 18/2020 e del DL. 23/2020 – prima parte

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Come noto, il D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, ed il successivo D.L. 23/2020, c.d. “Decreto liquidità”, hanno introdotto un complesso di interventi di natura finanziaria a supporto delle imprese e delle persone fisiche che, a vario titolo, sono state colpite dalla crisi sanitaria COVID-19.

In linea generale si tratta di misure pubbliche, di accordi fra istituti di credito (rappresentati dall’Abi) e associazioni di categoria (il c.d. “Accordo per il credito”), nonché di autonome iniziative da parte di alcune Regioni, delle banche e di altri intermediari finanziari.

Purtroppo l’approssimazione del legislatore, in parte giustificabile considerando il periodo, abbinata alla superficiale – ed a volte fuorviante - informazione pubblica, hanno delineato un contesto normativo assai confuso nel quale è assai arduo districarsi.

Con il presente articolo, e con quello della prossima settimana, intendiamo fare chiarezza sul tema, affrontando l’argomento suddividendolo in due macro aree:

1. misure finanziarie a favore delle persone fisiche;
2. misure finanziarie a favore delle imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

Iniziamo quindi ad esaminare quali sono le agevolazioni a favore delle persone fisiche.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ “GASPARRINI”

A seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il legislatore è intervenuto ripetutamente nell'ultimo mese, al fine di rendere fruibile il fondo di solidarietà, denominato “Fondo Gasparrini”, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge 244/2007, e gestito da Consap, anche a:

1. persone fisiche titolari di contratti di lavoro subordinato che, a causa del Covid-19, hanno subito la temporanea sospensione del lavoro, ovvero riduzione dell'orario di lavoro (art. 26 D.L. 2 marzo 2020 n. 9);
2. lavoratori autonomi e professionisti che, sempre a causa del Covid-19, hanno registrato una riduzione superiore ad un terzo del fatturato medio giornaliero nel periodo intercorrente fra il 21/02/2020 e la data di presentazione dell'istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa, rispetto il fatturato medio giornaliero registrato nell'ultimo trimestre 2019 (art. 54 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

È bene da subito chiarire che la disciplina di cui all'art. 2 co. 475/480 L. 244/2007, con cui è stata istituito il richiamato fondo di solidarietà, è stata solo parzialmente modificata; occorre pertanto preliminarmente definirne l'ambito di applicazione seguendo la formulazione originaria.

In linea di principio generale la norma ha lo scopo di consentire, alle famiglie che ne possiedono i requisiti, la sospensione temporanea del pagamento delle rate dei mutui prima casa, fino ad un periodo massimo di 18 mesi, senza che questa comporti l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, né la richiesta di garanzie aggiuntive.

Per fruirne, il contribuente deve presentare apposita domanda di sospensione del mutuo presso la banca che lo ha erogato.

Una volta ricevuta tale documentazione l'istituto, effettuati gli adempimenti di propria competenza, inoltra l'istanza alla Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento di cui trattasi.

Da ultimo la banca, ricevuto tale riscontro, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.

Per il buon esito della domanda è necessario:

1. indicare il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo;

2. allegare l'attestazione ISEE (che non può essere superiore a 30.000 €.) rilasciata da un soggetto abilitato;
 - a) allegare la documentazione (indicata nel modello) idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento richiesto come requisito (stato di disoccupazione, decesso o invalidità grave).

Nel dettaglio, il presupposto soggettivo per la presentazione dell'istanza è rappresentato dalla sussistenza di specifiche situazioni di temporanea difficoltà di persone fisiche, quali:

1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere che si tratti di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con attualità dello stato di disoccupazione, salvo le ipotesi di:
 - a. risoluzione consensuale,
 - b. risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità,
 - c. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
 - d. dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
2. cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, fatte salve le medesime eccezioni del precedente punto;
3. morte, riconoscimento di grave handicap, ovvero invalidità civile non inferiore all'80%.

Da un punto di vista oggettivo, ai fini della fruizione del fondo in questione, è necessario che i beneficiari:

- siano proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo;
- siano titolari di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno.

Sono per contro esclusi dall'agevolazione i mutui che, pur rientrando nei parametri sopra richiamati:

- rilevino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda;
- siano destinatari di agevolazioni pubbliche;

- abbiano collegata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, a condizione che tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

L'ESTENSIONE DELLA PLATEA DEI FRUITORI DEL DL. 9/2020

Fatte salve le regole di funzionamento poc'anzi delineate, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 rubricato «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», all'art. 26, ha esteso la possibilità di fruire del fondo di solidarietà anche alle ipotesi di:

- Sospensione del lavoro subordinato per un periodo di almeno 30 gg;
- Riduzione dell'orario di lavoro subordinato:
 - a. per almeno 30 gg;
 - b. con riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

Ferma restando l'interruzione massima di 18 mesi, sia nel caso di sospensione, che in quello di riduzione dell'orario, la durata del blocco delle rate varia in base alla durata dell'evento, vale a dire:

DURATA SOSPENSIONE MUTUO	DURATA SOSPENSIONE O RIDUZIONE LAVORO	
	MIN	MAX
MESI		
6	30 GG	150 GG
12	151 GG	302 GG
18	303	--

Da non sottovalutare la circostanza che la sospensione, in questo caso, può anche essere:

- reiterata;
- per periodi non continuativi.

In entrambi i casi, è comunque obbligatorio allegare al modulo di richiesta di sospensione opportunamente compilato, alternativamente:

- Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- Richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito (di cui si fornisce di seguito un fac-simile);
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per cause riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione:
 - a. Del periodo di sospensione;
 - b. Della % di riduzione dell'orario di lavoro.

Carta intestata azienda

Egr./Gent. Sig./ra

dipendenti

loro indirizzi

Oggetto: Comunicazione della *sospensione del rapporto/riduzione dell'orario* di lavoro per intervento di integrazione salariale mediante *Cassa Integrazione* ai sensi dell'articolo 19/22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con la presente Le comunichiamo che, in ragione delle motivazioni oggettive ivi indicate, è necessario ricorrere ad un periodo di Cassa integrazione guadagni ordinaria/in deroga per far fronte agli effetti economici determinatesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso COVID-19.

Pertanto, l'Azienda sospende/riduce l'attività lavorativa per un periodo di massimo 9 settimane, a decorrere dal 9 marzo 2020.

Nello specifico, Ella sarà sospesa temporaneamente dal lavoro e la retribuzione sarà surrogata nei modi previsti dalla Legge per quanto previsto in materia.

Le comunichiamo, pertanto, che, considerando la posizione di lavoro, il profilo professionale e le mansioni da Lei effettivamente svolte, il numero massimo di giornate mensili/settimanali in cui Ella verrà posto/a in sospensione/riduzione è pari a 9 settimane

Ulteriori e diverse modalità applicative di quanto sopra citato, in linea con le esigenze organizzative e produttive aziendali, saranno oggetto di comunicazione da parte del proprio Responsabile/Gestione del Personale ivi comprese eventuali modifiche al programma di sospensione/riduzione.

A differenza dell'originaria disciplina, dove la sospensione dell'intero ammontare della rata (quota capitale + quota interessi) dava luogo all'emersione di interessi compensativi totalmente a carico del richiedente, con il D.L. 9/2020 è stato stabilito che questi saranno rimborsati dal fondo alle banche e calcolati sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente al momento della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

L'ESTENSIONE DELLA PLATEA DEI FRUITORI DEL DL. 18/2020

L'art. 54 del D.L. 18/2020, c.d. "Cura Italia", ha esteso ulteriormente la platea dei soggetti che possono aderire al fondo Gasparri consentendone l'accesso anche ai titolari di partita Iva.

Nel dettaglio la disciplina ex art. 2 co. 475/480 L. 224/2007, è ora fruibile dalle partite Iva che autocertifichino un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% in un trimestre successivo al 21/02/2020, ovvero periodo inferiore intercorrente fra tale data e quella di presentazione della domanda, rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.

Per questa fattispecie:

1. non è richiesta la presentazione dell'ISEE;
2. la sospensione:
 - a. è concessa per un periodo massimo di 18 mesi;
 - b. riguarda tanto la quota capitale quanto quella interessi;
3. il fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Fin qui tutto chiaro, se non fosse che, all'indomani della pubblicazione del nuovo modello di richiesta di sospensione mutuo emanato dal Mef, ci si è resi conto che, contrariamente a quanto stabilito dalla norma (Cfr. art. 54 D.L. 18/2020 e relativa relazione illustrativa), di fatto si trovavano esclusi dall'agevolazione in questione i titolari di partita Iva iscritti alle sezioni speciali AGO (artigiani e commercianti).

Il problema era posto dalla nota 7, contenuta nel modello di cui trattasi, la quale indicava che *“Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.”*

Ovviamente ciò ha determinato la richiesta, da parte praticamente di tutti gli operatori del settore e delle associazioni di categoria, di una logica integrazione che si sperava arrivasse con il D.L. 23/2020, c.d. “Decreto liquidità”.

Contrariamente ad ogni previsione neanche questo intervento è stato risolutivo; l’art. 12 del richiamato decreto, infatti, ha erroneamente ricalcato quanto già previsto sul tema dal “Cura Italia”, acuendo di fatto il problema piuttosto che risolverlo.

Nel dettaglio è stato stabilito che *“con riferimento alla fruizione del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (c.d. Fondo Gasparri), ai sensi dell’art. 54 co. 1 lett. a) del D.L. n. 18 del 2020, si intendono i soggetti di cui all’art. 27, co. 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020”.*

Al pari nella relazione illustrativa è stato nuovamente ribadito che *“nel computo dei soggetti che vi possono accedere rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani”.*

Peccato che proprio sul tema era stato chiarito dall’INPS, con la circolare 49/2020, che i soggetti da ritenersi inclusi nel richiamato art. 27 del “Cura Italia”, citato anche nell’articolo 12 del “Decreto liquidità” sono:

1. i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
2. i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 TUIR;
3. gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 335/1995, n. 335.

Oltretutto, nel medesimo documento, era stato precisato anche che nell’art. 28 DL 18/2020 devono ritenersi ricompresi:

1. i lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

2. le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

A ben vedere, in questo delirio normativo, non si poteva aver certezza di chi fosse – fra i soggetti titolari di partita Iva – autorizzato a fruire del Fondo Gasparrini.

LA PUBBLICAZIONE DEL MODELLO DI SOSPENSIONE “CORRETTO”

Finalmente venerdì scorso (10 aprile 2020) è stato risolto il baco normativo con la pubblicazione da parte del MEF del modello di sospensione mutui ora compilabile anche da commercianti ed artigiani.

Vediamolo quindi nel dettaglio:

1. nella prima pagina devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente la sospensione:



Dipartimento del Tesoro

MODULO SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA – aggiornato al DL 23 dell'8 Aprile 2020

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Da presentare alla Banca che ha erogato il mutuo¹.

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname Nome / First name

Codice Fiscale (Fiscal Code) _____ Sesso (Gender) _____ - _____

Luogo di nascita (Place of birth) _____

Data di nascita (Date of birth) _____ / _____ / _____

Residente in (indirizzo) (Resident in (Address)) _____

Città (City) _____ Comune (Municipality) _____ Provincia (District) _____

Documento d'identità (Type of Identity Document) _____

Numero (Number) _____ Data di rilascio (Date of issue) _____ / _____ / _____

Autorità (Authority) _____ Data di scadenza (Date of expiry) _____ / _____ / _____

e-mail _____ cellulare (cell phone) _____

(In caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

e (in caso di mutuo contestato a più persone)

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname Nome / First name

Codice Fiscale (Fiscal Code) _____ Sesso (Gender) _____ - _____

Luogo di nascita (Place of birth) _____

Data di nascita (Date of birth) _____ / _____ / _____

Residente in (indirizzo) (Resident in (Address)) _____

Città (City) _____ Comune (Municipality) _____ Provincia (District) _____

Documento d'identità (Type of Identity Document) _____

Numero (Number) _____ Data di rilascio (Date of issue) _____ / _____ / _____

Autorità (Authority) _____ Data di scadenza (Date of expiry) _____ / _____ / _____

e-mail _____ cellulare (cell phone) _____

(In caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

¹All'atto della presentazione della domanda la banca rilascia comunicazione di ricevuta.

2. a pagina due bisogna barrare le caselle che indicano il motivo per il quale si richiede la sospensione con la relativa ed eventuale documentazione da allegare alla domanda:

Consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA/ DICHIARANDO

A) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del predetto Regolamento² ed in particolare:

- a) di essere proprietario/ dell'immobile sito in _____ (prov. _____), via _____, numero _____, edificio _____, scala _____, interno _____, Categoria³ _____, adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969;
- b) di essere titolare/ del contratto di mutuo, identificato con numero _____, dell'importo erogato di euro⁴ _____, per l'acquisto dell'unità immobiliare di cui al precedente punto a), erogato da _____;

B) che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (barrare l'ipotesi di interesse):

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato⁵, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
 - In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda la nota⁶).
- Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota⁶).
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.**
- A tal fin si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):**
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

²In caso di mutuo contestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei contestatori. In detta ipotesi tutti gli altri contestatori sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca. Tale consenso si intende espresso con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i contestatori e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca. Per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l'evento epidemico da COVID 19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone, il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto (cfr. Rip quadro 1).

³L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

⁴L'importo non può essere superiore ad € 250.000,00.

⁵In occasione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

⁶In caso dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre uno dei due documenti di seguito elencati:

- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evince l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

A bene vedere l'ultima opzione della pagina, "sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi", è la prima fattispecie introdotta dal D.L. 9/2020, di cui si è detto in precedenza.

3. A pagina tre sono invece riportate le ulteriori fattispecie rispetto le quali è possibile richiedere la sospensione del mutuo prima casa, così come prescritto dal D.L. 9/2020 (riduzione dell'orario di lavoro) e dal D.L. 18/2020 (lavoratore autonomo e libero professionista).

- la nota 7 stabilisce testualmente che *“Per lavoratore autonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;*
- la nota 8 statuisce che *“per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013”.*

Si può quindi definitivamente ritenere conclusa questione!

Le successive pagine del modello riguardano:

- l’autocertificazione dell’assenza di agevolazioni pubbliche e assicurazioni a copertura del rischio le quali, come abbiamo visto in precedenza, in base alle previsioni originarie di istituzione del fondo di cui alla L. 244/2007, risultavano inibitorie ai fini della fruizione della sospensione;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

L'Approfondimento – 3

Dall'utile d'esercizio al reddito d'impresa – terza parte

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Nei due precedenti interventi sulla determinazione del reddito d'impresa si sono sviluppate le componenti positive ed una parte delle componenti negative.

In questo quaderno continuiamo la trattazione delle componenti negative, concludendole la prossima settimana.

ACCANTONAMENTI SU RISCHI ED ONERI

Dal punto di vista civilistico non è consentito iscrivere in bilancio fondi rischi generici.

Vi possono essere compresi accantonamenti, fiscalmente non deducibili, a fondi rischi per:

- controversie legali in atto,
- garanzia prodotti;
- garanzie prestate a terzi;
- rischi specifici non assicurati;
- contratti ad esecuzione differita.

I fondi per rischi e oneri accolgono accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- che, alla data di chiusura dell'esercizio sono di ammontare o data di sopravvenienza indeterminati.

Si definiscono fondi rischi (B12) quando l'esistenza della passività è solo probabile.

Si definiscono fondi oneri (B13), quando l'esistenza della passività è certa: si tratta di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte o eventi già verificati alla data del bilancio, ma non ancora esattamente definiti nell'ammontare.

Sono accantonamenti per rischi da includere in B12, quelli relativi a:

- rischi di penali su forniture;
- rischi per cause in corso;
- rischi per garanzie prodotti;
- rischi per garanzie prestate a terzi (fideiussioni, avvalli, ecc.);
- rischi non assicurati;
- rischi su contratti ad esecuzione differita.

Ai sensi dell'articolo 107 del Tuir, non sono deducibili gli accantonamenti non previsti dalle norme. Sono quindi indeducibili:

- rischi non assicurati;
- copertura rischi del personale;
- rischi di collaudo;
- rischi per perdite su partecipate;
- garanzia prodotti;
- rischi su contratti ad esecuzione differita;
- rischi controversie legali;
- rischi per effetti scontati;
- rischi per crediti di firma;
- rischi per garanzie prestate a terzi;
- rischi per operazioni fuori bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI

La voce B13 accoglie tutti gli accantonamenti di competenza del periodo ai fondi oneri futuri di cui alla macroclasse B del passivo dello Stato Patrimoniale.

Vi possono essere compresi accantonamenti a fondi per:

- Manutenzioni cicliche (fiscalmente deducibile) solo per navi e aeromobili (articolo 107, comma 1, TUIR) e nel limite del 5% del valore di bilancio di tali beni);

- Buoni sconto e concorsi a premio (fiscalmente la deducibilità è limitata). Articolo 107, co. 3, TUIR del totale degli impegni assunti nell'esercizio al 30% per operazioni a premio o al 70% per concorsi a premio;
 - ed è subordinata all'iscrizione di fondi distinti per periodo di formazione.
- recupero ambientale, che risulta essere fiscalmente non deducibile. Sarà, invece, deducibile il costo che si sosterrà per gli interventi di ripristino ambientale;
- manutenzioni e ripristino beni d'azienda condotta in affitto o usufrutto. Anche in questo caso l'accantonamento è fiscalmente non deducibile.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce di conto economico "Oneri diversi di gestione" (B14) è una voce residuale che congloba le componenti di gestione caratteristica che non sono state imputate nelle precedenti voci di bilancio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi negli oneri diversi di gestione:

- i costi derivanti dalle gestioni accessorie immobiliari e agricole;
- le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali;
- le sopravvenienze e insussistenze passive che derivano dal normale aggiornamento di stime effettuate in esercizi precedenti, ivi comprese le perdite realizzate su crediti.

Per dettagliare ulteriormente, possono essere inclusi nella voce B14:

- Le imposte indirette e le tasse e contributi, quali imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tassa concessioni governative, imposta di bollo, INVIM, I.C.I., imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti, tasse di circolazione, multe ed ammende, bollo automezzi, IVA indetraibile da pro rata quale onere non accessorio, altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette;
- quei costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria, che non sono rilevabili in altre voci, quali, ad esempio, i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, omaggi, articoli promozionali, liberalità, acquisti di pubblicazioni, gestione interna della mensa, deposito bilancio, diritti CCIAA, penalità da clienti, perdite su crediti.

PERDITE SU CREDITI

Una riflessione più puntuale è richiesta per le perdite su crediti.

Dal punto di vista civilistico, esse sono spesabili:

- con un accantonamento annuale a copertura del rischio su riscossione dei crediti;
- la perdita vera e propria che si materializza nell'esercizio.

Come sempre, le regole fiscali sono volte a evitare abusi di diritto. Schematicamente possiamo rilevare:

	Disciplina fiscale	Fonte normativa
Crediti verso clienti	1. Calcolo svalutazione deducibile	Art. 106 TUIR: <ul style="list-style-type: none"> • 0,5% fino al 5% dei crediti a bilancio (esclusi i crediti assicurati)
	2. Deducibilità delle perdite	Art. 101, co. 5 tuir

Nel caso di esercizio durata inferiore ai 12 mesi la svalutazione dello 0,5% deve essere raggugiata (comma 5, articolo 110, TUIR).

In particolare le perdite su crediti sono deducibili se:

- risultano da elementi certi e precisi;
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

L'Amministrazione finanziaria è intervenuta a seguito delle modifiche apportate al quinto comma dell'articolo 101 con la circolare n. 26/E/2013, affermando:

Il "nuovo" articolo 101, co. 5, del Tuir, stabilisce che tali costi rappresentano un componente negativo del reddito fiscale d'impresa se, alternativamente:

1. risultano da elementi certi e precisi. In tale ambito, confluiscono sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, mediante un procedimento di stima, che quelle emergenti per effetto di un'operazione realizzativa (es. factoring);
2. il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942 o un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare."

Alla regola generale, poi, si affiancano previsioni di buon senso fiscale, che attengono ai crediti di modesto ammontare.

La deduzione della perdita di competenza del periodo d'imposta può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali: la lieve entità della perdita può, infatti, indurre l'impresa a non intraprendere azioni di recupero, obiettivamente antieconomiche, che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri (R.M. 6/8/1976, n. 9/124) (inter. parlamentare n. 5-00570 del 5/11/2008).

Il Legislatore, ha voluto affrontare anche la lieve entità. Infatti afferma che l'esistenza della perdita su crediti è automaticamente dimostrata e, quindi, deducibile dal reddito d'impresa, senza la necessità di fornire ulteriori prove, se il credito da cui è derivata la perdita soddisfa, congiuntamente, 2 condizioni:

- il termine di scadenza del proprio pagamento è decorso da almeno 6 mesi. Non essendo stabilite espresse eccezioni, tale beneficio dovrebbe ritenersi applicabile anche ai crediti rispetto ai quali il termine di 6 mesi dalla scadenza era già decorso al 12/8/2012, data di entrata in vigore del novellato articolo 101, comma 5, del Tuir;
- è di modesta entità, ovvero non supera il seguente importo:
 - euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione, con ricavi o volume d'affari superiore a 100 milioni di euro;
 - euro 2.500,00 negli altri casi.

Nella circolare n. 26/E/2013, l'Agenzia ha poi precisato che per la quantificazione della «modesta entità» deve essere considerato:

- il valore nominale del credito (compresa Iva, esclusi interessi di mora ed oneri accessori per inadempimento, al netto di eventuali importi incassati), a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali, oppure – nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo – al corrispettivo di acquisto;
- si deve fare riferimento al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che in relazione al medesimo debitore sussistano, al termine del periodo d'imposta, più posizioni creditorie.

In altri termini, l'importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumulativamente, soltanto se riguarda un rapporto giuridico autonomo rispetto agli altri, mentre occorre fare la sommatoria tra i crediti – scaduti da almeno 6 mesi – derivanti da un rapporto giuridico unitario tra le controparti, come nel caso dei contratti di somministrazione e dei premi ricorrenti di una polizza assicurativa.

Per quanto riguarda le perdite da assoggettamento a procedure, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data di uno dei seguenti atti (articolo 101, comma 5, TUIR):

- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Va ulteriormente ricordato che la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore del bilancio, ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai principi contabili, tenendo presente i seguenti documenti:

- inventario del curatore;
- piano del concordato preventivo presentato ai creditori;
- situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa;
- relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- garanzie reali e personali ovvero assicurative.

Con il "decreto internazionalizzazione" (Articolo 13 – D.Lgs. 147/2015), il Legislatore è intervenuto ulteriormente in merito al momento in cui sorge il diritto al recupero della perdita su crediti.

È stato statuito che le perdite di modesta entità e quelle da procedura concorsuale la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Viene confermato quanto precisato nella C.M. n. 26/E/2013, vale a dire che la perdita è deducibile anche nel caso in cui nel conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.

Ma, se la svalutazione non è stata dedotta, la deduzione della perdita va rinviata alla chiusura della procedura.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Altro tema di continuo conflitto fra Amministrazione e contribuente riguarda la deducibilità delle spese di rappresentanza.

L'amministrazione le ha così definite e qualificate:

Definizione	Sono costituite dalle spese sostenute per offrire al pubblico un'immagine positiva dell'azienda o dell'attività da essa esercitata (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
Caratteristica	Assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione dei destinatari (R.M. 17/9/1998 N. 148/E)
Esempi	<ul style="list-style-type: none"> – Organizzazione colazioni di lavoro, brevi soggiorni per i clienti inerenti all'attività svolta (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) – Spese per servizi di foresteria resi ai soci in occasione di assemblee, per inaugurazioni filiali e sedi, in occasione di anniversari dell'impresa, per l'iscrizione di rappresentanti dell'impresa presso circoli sportivi e simili... (Norma ADC Milano n. 127)

Nel 2007, con l'articolo 1, comma 33, lettera P) della Legge 244/2007 è stato riscritto l'articolo 108, comma 2 del Tuir e demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle caratteristiche delle spese di rappresentanza.

La modifica all'articolo 108 stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili integralmente se congrue e inerenti. Ha portato ad euro 50 il limite di deducibilità delle spese di omaggi e di rappresentanza riferite a cessione di beni e prestazioni di servizi gratuite.

Il DM 19/11/2008 ha previsto che costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Ha previsto che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, e che siano commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo

Ha ribadito, il DM, che sono integralmente deducibili le cessioni di beni di valore unitario non superiore a 50 euro.

Nel collegare la deducibilità a comportamenti economici dell'imprenditore ha individuato gli scaglioni di deducibilità da calcolare sui ricavi e compensi caratteristici (Lettera A1 + A5 dell'articolo 2425 c.c.):

- a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
- b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino 50 milioni;
- c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

È stato ulteriormente previsto che per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo, ma sempre nei limiti di deducibilità calcolati per scaglioni di ricavi e compensi.

Il DM prevede inoltre che non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti:

- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino:

- le generalità dei soggetti ospitati;
- la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- la natura dei costi sostenuti.

SPESE DI PUBBLICITÀ

Altro tema caldo oggetto di conflitto nei rapporti fra contribuente e Agenzia delle entrate riguarda le spese di pubblicità.

La sintesi per caratterizzare tali spese può essere la seguente:

Definizione	Spese sostenute per portare <i>“a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda”</i> (R.M. 17.9.1998, n. 148/E)
Caratteristiche	Presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’impresa e il soggetto incaricato dell’attività di pubblicità. Deve quindi sussistere un corrispettivo o una specifica controprestazione da parte dei destinatari, consistente in un obbligo di “dare” o “facere” (R.M. 17.6.1992, n. 9)
Inerenza	Tale requisito <i>“risiede nella ricorrenza di quel collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al loro precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Ne discende che, ove le spese di pubblicità, rispondano a tale requisito esse trovano titolo di deducibilità fiscale”</i> (R.M. 25.10.1990, n. 9/2113)

L’articolo 108, comma 2 stabilisce che le spese di pubblicità sono deducibili, a scelta del contribuente:

- per intero nell’esercizio in cui sono sostenute: Anche nell’ipotesi in cui civilisticamente debbano essere imputate in più esercizi;
- o in quote costanti nell’esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi: Anche nell’ipotesi in cui civilisticamente debbano essere imputate per intero nell’esercizio di sostenimento.

Una particolare branca delle spese di pubblicità sono i contratti di sponsorizzazione.

Definizione:

- ADC Milano: Contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte (sponsor) si impegna, dietro il pagamento di un corrispettivo, ad associare (mostrare) pro-tempore, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all’onere conseguito dallo sponsor. Tali spese rientrano tra quelle di pubblicità;

- RM 17/6/1992, n. 9/2014: Le spese di sponsorizzazione sono accomunate alle spese di pubblicità in quanto relative ad un contratto in cui sussiste un rapporto sinallagmatico: lo sponsor si obbliga ad una prestazione di denaro o in natura nei confronti dello sponsorizzato, il quale si impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque l'attività dello sponsor.

La Legge 289/2002 (finanziaria 2003) e CM 22/4/2003, n. 21/E hanno previsto, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite di € 200.000 - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, co. 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei 4 anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Interessante è la sentenza 3433/2012 della suprema Corte di Cassazione la quale ha individuato un criterio distintivo tra spese di rappresentanza e «propaganda» sta nella diversità strategica oltre che nella mancanza di sinallagma. Precisa che:

- le spese di rappresentanza:
 - accrescono il prestigio;
 - migliorano l'immagine;
 - potenziano la possibilità di sviluppo;
- le spese di pubblicità/propaganda coinvolgono iniziative che mirano a pubblicizzare:
 - prodotti;
 - marchi;
 - servizi;
 - attività.

Semmai, secondo la Corte, l'Amministrazione finanziaria potrebbe invocare l'antieconomicità comportamentale dell'imprenditore laddove le spese siano di importo eccessivo.

PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI

Altra tipologia di costo che ha visto modifiche nel tempo circa l'ammontare detraibile sono le spese di somministrazione alimenti e bevande e le spese alberghiere.

La prima distinzione posta dal legislatore fiscale non è tanto fra le spese alberghiere e quelle di somministrazione, quanto la loro qualificazione.

Infatti l'articolo 109 del Tuir sancisce che:

1. le spese alberghiere e di ristorazione non qualificabili come spese di rappresentanza (CM 53/2008) sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 75% del costo;
2. le spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza sono invece si deducibili, ma nel rispetto delle previsioni del DM 19/11/2008 (secondo le previsioni sopra descritte per scaglioni di ricavi o interamente).

Sarà da stabilire quando la spesa di albergo e ristorazione può essere qualificata come spesa di rappresentanza. Oltre alle fattispecie riportate nel DM 19/11/2008, si ritiene si possa ritenerle tali anche nei seguenti casi:

- impresa individuale: quando le prestazioni si riferiscono a più soggetti;
- S.N.C.: se le prestazioni superano il numero dei soci;
- S.A.S.: quando le prestazioni superano il numero dei soci accomandatari;
- società di capitali: quando le prestazioni supero il numero dei componenti l'organo amministrativo.

Quando le spese per albergo o ristorazione sono sostenute a favore dei dipendenti e collaboratori, le regole sono dettate dall'articolo 95, comma 3, del Tuir, il quale sancisce che sono escluse dalla limitazione alla deducibilità al 75% i costi per prestazioni alberghiere e ristorante sostenute dai dipendenti e collaboratori per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.

In tal caso operano delle limitazioni in valore assoluto giornaliero di tali spese:

- nel caso siano individuabili quali trasferte nazionali: il limite di deducibilità è di 180,76 euro;
- se sono qualificabili quali trasferte internazionali: il limite sale a 258,23 euro.

Per una corretta qualificazione delle spese ai fini delle imposte sui redditi, è opportuno che sulla fattura (intestata all'azienda) sia indicato il nome del fruitore del servizio, così da poter dedurre il costo al 100% dal reddito d'impresa.

Nel modello Redditi 2019 si seguiranno le seguenti regole generali:

- Variazione in aumento per il totale delle spese di rappresentanza, pubblicità, ristorazione e albergo;
- Variazione in diminuzione pari alla quota di tali spese deducibili secondo le previsioni del Tuir.

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	2	3
			,00	,00

Nel rigo RF23, va indicato l'ammontare:

- colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per i dipendenti interamente deducibili;
- colonna 2, delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, di cui all'articolo 108, co. 2, 2° periodo, TUIR, diverse dalle precedenti;
- colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'articolo 109, co. 4, del TUIR nonché le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei 4 successivi ai sensi dell'articolo 108, co. 3, 2° periodo, del TUIR.

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	2	3
			,00	,00

Per le variazioni in diminuzione nel rigo RF43, va indicato:

- colonna 1, il 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande;
- colonna 2, le spese di rappresentanza e le spese di albergo e ristorazione considerate spese di rappresentanza deducibili nei limiti del DM 19/11/2008. Si dovranno includere anche le spese di rappresentanza rinviate da anni precedenti relative alle imprese di nuova costituzione;

- Col. 3, oltre all'importo di colonna 2, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza.

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101	Spese non deducibili .00
---	-------	-----------------------------

L'articolo 1, comma 3, del DM 19/11/2008 prevede che per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS101.

L'angolo Giuridico

Il procedimento disciplinare del lavoratore

di Oscar Ugo

In via generale, giova rammentare che il potere disciplinare del datore di lavoro trova fondamento nel Codice Civile.

In particolare, l'art. 2106 c.c. stabilisce che la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.), richiesti dalla natura della prestazione lavorativa resa possono essere sanzionati, a precipua tutela dell'organizzazione aziendale, in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi applicabili, caso per caso, ai lavoratori impiegati nell'unità produttiva.

La norma di riferimento per l'*iter procedurale* che il lavoratore è tenuto a seguire qualora intenda sanzionare disciplinarmente il lavoratore è rappresentata dall'art. 7 della l. n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori).

In primis, tale norma prevede un particolare regime di pubblicità che il datore di lavoro deve rispettare, ovvero la necessità di portare a conoscenza dei lavoratori impiegati nell'impresa, mediante affissione in un luogo accessibile a tutti⁵, le norme disciplinari relative alle infrazioni, alle le sanzioni che possono essere irrogate, oltre alle procedure previste per la loro contestazione.

La mancata affissione del codice disciplinare determina la nullità delle sanzioni eventualmente comminate.

In secondo luogo, l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore impone la preventiva contestazione dell'addebito, cui deve seguire la possibilità per il lavoratore di essere sentito per rendere le proprie giustificazioni, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione⁶.

⁵ L'obiettivo di tale previsione può individuarsi nella volontà di impedire, ed inibire, valutazioni arbitrarie dei comportamenti dei lavoratori, nonché la conseguente adozione di sanzioni inique. Secondo la giurisprudenza, tuttavia qualora la regola violata sia espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di natura penale, o di un essenziale dovere insito nel contratto di lavoro, il potere disciplinare trae origine direttamente dalla legge, la quale, per sua stessa natura, non richiede di essere resa pubblica in ulteriori forme.

⁶ Con l'accettazione delle giustificazioni il procedimento disciplinare si conclude senza alcuna conseguenza per il lavoratore stesso. L'accettazione può essere espressamente comunicata al lavoratore, oppure può avere luogo per fatti concludenti, quali la mancata irrogazione di una sanzione.

Ciò al fine di garantire il diritto di difesa⁷ al lavoratore, il quale può anche farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce, o a cui conferisca mandato.

La contestazione dell'addebito deve avvenire in forma scritta e deve essere specifica: una contestazione generica e non riconducibile a fatti concreti, circostanziati e individuabili nelle loro coordinate minime spazio-temporali, non consentirebbe al lavoratore, infatti, un'adeguata conoscenza dei comportamenti addebitatigli dal datore di lavoro, limitandone, conseguentemente, il diritto di difesa, nonché il contraddittorio tra le parti, fondamentali principi sottesi all'intero procedimento disciplinare.

Inoltre, la contestazione dell'addebito deve avvenire tempestivamente: pur non essendo previsto un termine perentorio entro il quale la contestazione debba essere emessa, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità che la procedura venga attivata con sollecitudine; si specifica che i CCNL dei settori della pubblica amministrazione individuano il termine perentorio per la comunicazione della contestazione, alternativamente, in dieci o venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti contestati, a seconda della gravità dell'addebito (nonché dell'organo competente a gestire la specifica procedura disciplinare). In difetto del requisito dell'immediatezza, la sanzione può essere considerata nulla in quanto tardiva: sussiste, infatti, una presunzione di acquiescenza del datore di lavoro che impedisce al medesimo l'eventuale successivo ripensamento.

Un altro requisito necessario per la validità del provvedimento disciplinare può essere individuato nell'immodificabilità del contenuto della contestazione rivolta al lavoratore: deve considerarsi illegittima, infatti, la sanzione disciplinare adottata sulla scorta di motivazioni differenti rispetto a quelle contenute nella lettera di contestazione, nonché, si badi bene, sulla base di circostanze di fatto successive ed ulteriori rispetto a quelle relative all'infrazione commessa.

La sanzione non può essere irrogata dal datore di lavoro prima che sia decorso il termine di cinque giorni dalla contestazione⁸⁹, a meno che il lavoratore abbia già pienamente esercitato il proprio diritto di difesa fornendo al datore le proprie giustificazioni.

⁸ Cfr. Cass. SS.UU. n. 6900/2003.

⁹ Si specifica che il datore di lavoro può, per gravi motivi, sospendere cautelamente il lavoratore per il periodo strettamente necessario all'accertamento delle sue eventuali responsabilità disciplinari, nell'ipotesi di pericolo di inquinamento delle prove, oppure per impedire il compimento di azioni e fatti che possono comportare danni all'incolumità fisica dei lavoratori o alla sicurezza degli impianti. Tuttavia, il datore deve corrispondere al lavoratore, in tale intervallo di tempo, l'intera retribuzione di spettanza.

Anche il provvedimento con cui viene comminata la sanzione deve avere forma scritta, e ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, ad eccezione della sanzione del licenziamento disciplinare, a fornire una motivazione esaustiva e completa, né a menzionare le giustificazioni fornite dal lavoratore e le ragioni che hanno indotto a disattenderle¹⁰.

Deve porsi attenzione sul fatto che la sanzione comminata deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa dal lavoratore: il rapporto di proporzionalità può essere desunto dalle previsioni dei CCNL, che talvolta elencano, in via meramente esemplificativa, le condotte illegittime punibili con una sanzione piuttosto che un'altra.

Tuttavia, la varietà delle fattispecie che si possono presentare nel caso concreto non sempre può essere ricondotta a previsioni generali, circostanza che induce a formulare il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare, rispetto all'infrazione commessa, con grande prudenza.

Le sanzioni che il datore di lavoro può irrogare sono le seguenti, in ordine di gravità crescente: (i) rimprovero verbale, (ii) l'ammonizione scritta, (iii), multa, corrispondente alla trattenuta in busta paga di un massimo di quattro ore di retribuzione base, (iv) sospensione, ossia l'interruzione della erogazione retributiva per un massimo di dieci giorni, (v) licenziamento disciplinare.

Infine, un aspetto particolarmente importante e strettamente correlato all'applicazione dei provvedimenti disciplinari è rappresentato dalla c.d. recidiva, prevista all'ultimo comma dell'art. 7 della l. n. 300/1970, che si configura quale circostanza aggravante qualora nell'arco dell'ultimo biennio si siano verificate mancanze che hanno determinato l'adozione di più sanzioni della medesima natura; in particolare, la recidiva deve essere contestata in maniera tale da rendere identificabili gli eventuali precedenti disciplinari.

Concludendo, si porrà l'attenzione sulle eventuali modalità di impugnazione, da parte del lavoratore, delle sanzioni disciplinari comminate dal datore di lavoro successivamente all'*iter* di cui si è dato conto, che può avvenire per motivi di:

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2205/2016.

(a) merito: il lavoratore può dichiararsi estraneo ai fatti o offrire una diversa ricostruzione dell'evento contestato;

(b) procedurali, quali (i) la mancata affissione in luogo conoscibile del codice disciplinare, contenente l'addebito posto a fondamento della sanzione, (ii) la mancata previa contestazione disciplinare, (iii) la mancata previa contestazione disciplinare, (iv) la mancata concessione del termine a difesa, (v) la mancata coincidenza tra l'addebito contenuto nella contestazione e quello contenuto nella relativa sanzione disciplinare, (vi) il difetto di immediatezza tra la conoscenza del fatto addebitato e la contestazione disciplinare).

L'esecuzione della sanzione può essere sospesa ad iniziativa del lavoratore che proponga ricorso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che provvederà la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, dove il lavoratore provvede a nominare un proprio rappresentante, così come l'azienda. Il Collegio di conciliazione, valutata la congruità della sanzione, può confermarla, annullarla o riformarla ma l'azienda, si sottolinea, può rifiutare di nominare il proprio componente nel Collegio e procedere in giudizio per ottenere l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare precedentemente irrogata.

Inoltre, allo stesso modo il lavoratore può impugnare la sanzione disciplinare in giudizio, rivolgendosi al Tribunale, Sezione Lavoro.

Quanto precede evidenzia come il potere disciplinare del datore di lavoro incontri numerosi limiti nella doverosa garanzia del diritto di difesa del lavoratore, e si espliciti necessariamente mediante un complesso *iter* procedurale.

Qualora non venga rispettato, le conseguenze che si determinano possono individuarsi nella nullità della sanzione irrogata, e, in ogni caso, nella possibilità per il lavoratore di impugnare vittoriosamente la sanzione ricevuta.

Particolare attenzione poi, come sottolineato, deve porsi riguardo alla proporzionalità della misura disposta nei confronti del lavoratore, valutazione estremamente delicata e che dev'essere formulata con grande prudenza.

Si ritiene opportuno, per tutti i motivi che precedono, che le aziende si avvalgano dell'assistenza di un legale esperto della materia giuslavoristica, onde evitare che il potere disciplinare venga esplicito al di là dei presupposti di legge, con conseguenze non soltanto valutabili economicamente (ad esempio, il rimborso delle spese legali sostenute dal lavoratore per la difesa nel giudizio di impugnazione della sanzione), ma anche con riferimento agli effetti negativi che potrebbero determinarsi sul luogo di lavoro (ad esempio, la "reintegra" di un lavoratore che era stato licenziato disciplinarmente, con sostituzione di tale sanzione con quella della sospensione disciplinare).

Le prossime scadenze



ATTENZIONE: I termini e le scadenze di questo periodo sono soggetti alle sospensioni e alle modifiche previsti dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” e dal D.L. 23/2020